

**PROVINCIA DI LECCE**  
**SETTORE SVILUPPO SOCIO - EDUCATIVO**  
*Servizio Politiche Educative e Sport*



**Regolamento**

**per l'utilizzo degli impianti sportivi degli Istituti scolastici di competenza della Provincia**

**approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 27/05/11 e modificato con  
deliberazione C.P. n. 3 del 21/01/2013, con deliberazione C. P. n. 34 del 20/07/2023 e con  
deliberazione C. P. n. 81 del 30/12/2025**

## **Art.1 (Principi generali, finalità)**

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di competenza provinciale, ivi comprese le palestre.

Gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici della Provincia di Lecce e le relative attrezzature fanno parte del patrimonio della Provincia e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.

La Provincia di Lecce, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mette a disposizione degli Enti ed Associazione sportive senza fini di lucro che operano a livello provinciale, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di competenza, in orario extrascolastico, disciplinandone l'uso. E' comunque esclusa la concessione in uso degli impianti a privati per fini di lucro ed ogni forma di sub concessione, con le conseguenze previste dal successivo art. 7.

I suddetti impianti sono assegnati secondo le modalità stabilite nel successivo art. 3. Il competente servizio provinciale ha il compito di promuovere e coordinare tutti i provvedimenti amministrativi ed organizzativi della concessione in uso in orario extrascolastico, nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento redatto ai sensi del decreto legislativo 297/1994, del DPR 576/97, della legge 289/2002 art. 90 e della legge regionale n. 33/2006.

## **Art. 2 (Beneficiari)**

Possono presentare richiesta per l'utilizzo degli impianti: società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni polisportive, associazioni sportive scolastiche costituite nelle forme di legge ed aventi sede nel territorio provinciale.

I soggetti di cui al presente articolo possono presentare più richieste di concessione, fermo restando il diritto all'assegnazione di un solo impianto.

## **Art. 3 (Procedura)**

Le richieste di concessione, a firma del legale rappresentante, devono essere presentate dal 2 maggio al 31 maggio di ogni anno all'indirizzo pec del servizio competente o al protocollo generale della Provincia di Lecce e non devono superare le dieci ore di utilizzo, **settimanali per ogni singola associazione**, salvo deroghe, espressamente autorizzate dall'Ente, in caso di **residua disponibilità oraria**.

Le domande pervenute fuori termine verranno prese in esame in relazione alla residua disponibilità della struttura richiesta.

**Entro il 30 giugno**, il Consiglio di Istituto deve comunicare il proprio nulla osta. La mancata comunicazione da parte del Consiglio d'Istituto, in forma scritta, entro i suddetti termini, è da intendere come tacito assenso alla concessione degli impianti sportivi.

In tal caso, comunque, l'ufficio concorderà, per le vie brevi, gli orari di disponibilità della struttura con il Dirigente Scolastico.

L'eventuale diniego alla concessione dell'impianto deve essere motivato con riferimento alle ragioni ostative di interesse scolastico sottese al diniego.

La concessione in uso vincola l'Istituto scolastico al mantenimento dei giorni ed orari concessi per l'intero periodo della concessione.

L'uso degli impianti in orario extrascolastico è consentito nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì. La disponibilità degli impianti per attività da svolgersi di sabato, domenica e giorni festivi, deve essere richiesta nella stessa istanza di assegnazione, con riserva di trasmissione del calendario del campionato della Federazione di appartenenza.

Alla richiesta di concessione i richiedenti devono allegare la seguente documentazione:

- -copia dello statuto ed atto costitutivo del richiedente, regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente. Detta documentazione può essere autocertificata, quale copia conforme all'originale, ai sensi della normativa vigente;
- programma dell'attività che si intende svolgere con indicazione delle discipline sportive da praticare all'interno di ogni palestra;
- indicazione delle fasce orarie e dei giorni richiesti per l'utilizzo dell'impianto;
- indicazione degli istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti;
- eventuale richiesta di utilizzazione estiva dell'impianto sportivo;
- dichiarazione d'impegno a facilitare l'accesso alle attività sportive alle persone appartenenti alle categorie svantaggiate.

Le richieste devono essere inoltrate alla Provincia di Lecce.

Ai fini della concessione, il Dirigente del competente servizio provinciale deve, preliminarmente, valutare la idoneità dell'impianto rispetto al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

Qualora l'impianto, oggetto di richiesta, risulti inadatto per lo svolgimento dell'attività indicata nella richiesta, oppure, risulti assegnata, ai sensi del successivo articolo 4, ad altro soggetto, il competente servizio provinciale propone, per iscritto, al richiedente altra idonea soluzione individuata, preferibilmente, tra quelle insistenti nello stesso Comune in cui ha sede l'impianto oggetto di richiesta.

L'affidatario (il concessionario) prima dell'utilizzo dell'impianto, deve sottoscrivere, unitamente al Dirigente scolastico, atto di impegno per assumere gli oneri e le responsabilità indicati nel presente regolamento.

I concessionari possono usufruire dell'impianto solo dei turni assegnati, salvo modifiche concordate e autorizzate dalla Provincia

Ai concessionari possono, invece, essere autorizzate le richieste di interscambio dei turni assegnati tra i diversi concessionari.

#### **Art.4 (Criteri di priorità nelle assegnazioni)**

Nel caso in cui le richieste pervenute risultino in numero eccedente o coincidente rispetto a quelle degli spazi disponibili e strutturalmente idonei, l'assegnazione avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a) attività sportive programmate dagli Organi Collegiali della Scuola in cui insiste l'impianto e dal Provveditorato agli Studi nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi;
- b) attività di collaborazione con il plesso scolastico, anche attraverso la realizzazione di programmi comuni;
- c) associazioni e/o Scuole singole e/o consociate promotrici di progetti di formazione e di diffusione dello Sport per e nella scuola di ogni ordine e grado, rivolti agli studenti;
- d) soggetti di cui all'art. 2 aventi sede nel Comune in cui insiste l'impianto
- e) attività che prevedano l'attuazione di specifici progetti formativi riservati ai giovani, agli anziani ed ai disabili;
- f) comportamento, tenuto nel corso delle precedenti concessioni, conforme alle norme del presente regolamento;
- g) Inoltre nelle assegnazioni si deve tenere conto del numero degli iscritti e del numero di campionati da parte delle associazioni richiedenti.
- h) Al Dirigente del Servizio Politiche Educative e Sport resta la facoltà di valutare e dare la precedenza ad iniziative di particolare rilievo che possano apportare benefici economici

al territorio anche in deroga a quanto previsto nella precedente lett. g, non tenendo in considerazione, per esempio, il numero degli iscritti, il numero dei campionati ecc  
A parità di condizioni prevale l'ordine cronologico delle domande.

### **Art.5 (Modalità di utilizzo degli impianti)**

Gli impianti sono ordinariamente concessi per lo svolgimento di tutte quelle discipline praticabili, quali:

- ginnastica formativa;
- ginnastica per la terza età;
- ginnastica pre-agonistica e agonistica;
- avviamento allo sport;
- ginnastica di mantenimento;
- pallacanestro;
- pallavolo;
- preparazione atletica in generale di sport;
- altri sport che non comportino l'occupazione permanente dello spazio d'esercizio (materassini, tatami, macchine body building, sollevamento pesi o altro).

E' vietata la pratica del gioco del calcio e del calcetto all'interno degli impianti, tranne che nei casi esplicitamente autorizzati secondo la procedura di cui al precedente articolo 3.

### **Art.6 (Rinunce)**

La rinuncia all'assegnazione deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Provincia, al fine di consentire ad altri soggetti la fruizione dell'impianto.

In caso di concessione annuale, la motivata e documentata rinuncia produce l'esenzione dal pagamento della relativa tariffa di cui al successivo articolo 9, se effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di concessione. Nel caso in cui, invece, la rinuncia sia comunicata durante lo svolgimento dell'attività, l'esonero dalla tariffa avrà validità decorso un mese dalla rinuncia.

La rinuncia all'utilizzo temporaneo dà diritto all'esenzione dalla tariffa se effettuata 3 giorni prima dell'utilizzo.

Il periodo di preavviso della rinuncia è attestato dalla data di arrivo della comunicazione al protocollo della Provincia.

### **Art.7 (Revoca, sospensione , decadenza e controlli)**

La concessione all'uso dell'impianto è revocabile, in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Provincia, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per il verificarsi di situazioni che non ne permettano l'uso, comunque, per ragioni di pubblico interesse. In caso di revoca, al concessionario non è dovuto risarcimento o indennizzo, salvo il diritto alla proporzionale riduzione della tariffa dovuta per i periodi di mancata utilizzazione.

Il Concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dalla Provincia, che coinvolgano l'immobile concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione della tariffa dovuta per i periodi di mancata utilizzazione.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta la decadenza dalla concessione, previa comunicazione di avvio del procedimento.

L'Istituto scolastico sede dell'impianto e la Provincia possono effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi, per constatare il corretto utilizzo delle strutture.

## **Art. 8 (Convenzioni)**

Possono essere stipulate convenzioni con i singoli Comuni sedi degli impianti scolastici, d'intesa con l'Istituto scolastico. Il Comune deve, comunque, garantire l'uso degli impianti ai soggetti individuati dal precedente articolo 2.

## **Art. 9 (Tariffe)**

Per la concessione in uso degli impianti in concessione si applicano le seguenti tariffe:

<b>Tariffe per uso continuativo nel periodo 1 settembre - 31 maggio dal lunedì al venerdì in base al numero di ore settimanali di utilizzo</b>									
<b>Periodo di concessione</b>	<b>2 ore</b>	<b>3 ore</b>	<b>4 ore</b>	<b>5 ore</b>	<b>6 ore</b>	<b>7 ore</b>	<b>8 ore</b>	<b>9 ore</b>	<b>10 ore</b>

<b>Tariffa</b>	€ 259,00	€ 389,00	€ 518,00	€ 647,00	€ 778,00	€ 911,00	€ 1.042,00	€ 1.170,00	€ 1.301,00
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

**Tariffa oraria per ogni ulteriore ora eccedente le 10 ore settimanali: € 6,27**

**Tariffa oraria sabato, domenica, o periodo 1 giugno - 31 agosto: € 6,27**

Il suddetto tariffario si applica esclusivamente per il periodo che va dal 1 Settembre al 31 Maggio dal Lunedì al Venerdì. Per ogni altra eccezione che non rientri in tale periodo si applica la tariffa oraria di € 6,27, fatta eccezione per la concessione in uso straordinario, regolamentata dall'art.10. Inoltre, il calendario delle giornate di Sabato e Domenica durante le quali si disputano le partite di campionato, dovrà essere trasmesso al Dirigente del Servizio Politiche Educative entro 30 giorni dalla data di autorizzazione.

**Per qualsiasi iniziativa sportiva sponsorizzata, alla Provincia di Lecce sarà riconosciuta una tariffazione maggiorata del 20% rispetto a quella indicata nella tabella**

Il pagamento deve essere effettuato in 2 (due) soluzioni di cui una prima dell'atto di impegno di cui al successivo articolo e la seconda entro il 5° mese successivo all'uso dell'impianto, mediante versamento di c/c bancario intestato alla Tesoreria della Provincia di Lecce .

A garanzia di quanto previsto dall'art. 12, il concessionario è tenuto al deposito infruttifero di una cauzione di € 300,00. Il suddetto deposito aumenta di € 150,00 per ogni palestra in più per la quale verrà concessa autorizzazione d'uso. Tale cauzione è restituita al concessionario al termine del periodo di assegnazione.

In caso di inadempienza, di cui all'art.12, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare alla Provincia e al concessionario gli eventuali danni riscontrati.

Le tariffe sono aggiornate, decorso il primo anno, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Il mancato pagamento della tariffa nei termini stabiliti comporta la decadenza dall'autorizzazione all'uso dell'impianto e la riscossione forzata del debito esistente.

L'autorizzazione all'utilizzo delle strutture sportive potrà contenere ulteriori clausole e/o prescrizioni che il Dirigente del Servizio competente riterrà necessarie caso per caso.

#### **Art. 10 ( Concessione in uso straordinario)**

L'utilizzazione occasionale e straordinaria degli impianti può essere concessa secondo la procedura di cui al precedente art. 3.

La domanda di concessione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della programmata attività. Prima del rilascio della concessione, deve essere acquisito il nulla osta, in forma scritta, degli organi scolastici competenti che sono tenuti ad esprimerlo entro e non oltre il giorno precedente l'uso dell'impianto. La mancata comunicazione del nulla osta da parte del Consiglio d'Istituto entro il suddetto termine, è da intendere come tacito assenso alla concessione degli impianti.

Per l'uso degli impianti per una sola giornata deve essere corrisposto il rimborso forfetario di € 58,00, soggetto ad aggiornamento ISTAT secondo la disposizione dell'art. 9, da effettuare, a favore della Provincia, prima dell'inizio dell'attività, fermo restando a carico del concessionario l'onere della pulizia dei locali assegnati.

#### **Art.11 (Esoneri)**

Sono esonerati dal pagamento i Comuni ed i distretti scolastici per manifestazioni temporanee organizzate dagli stessi e patrocinate dalla Provincia di Lecce, ovvero le Associazioni che propongono progetti o attività formative rivolte esclusivamente alla popolazione scolastica.

Non è dovuto alcun corrispettivo per le attività sportive programmate dagli organi collegiali della scuola in cui ha sede l'impianto e dal Provveditorato agli Studi nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi.

#### **Art.12 (Oneri e responsabilità)**

Durante l'utilizzo degli impianti, i concessionari sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo dei locali oggetto di concessione.

Gli assegnatari, a tutela dei praticanti, devono effettuare l'attività sportiva solo in presenza di almeno un responsabile tecnico o istruttore qualificati e muniti di brevetti rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.

Inoltre, hanno l'obbligo di:

- produrre polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, compresa la Provincia, per danni a cose e a persone con un massimale di almeno € 750.000;
- tutti i fruitori delle palestre dovranno essere coperti di assicurazione per gli infortuni e verso terzi, secondo le vigenti disposizioni;
- provvedere alle pulizie ed al riordino delle attrezzature e dei locali alla fine di ciascun turno di utilizzo;
- assumere la custodia dell'impianto e dei beni in esso presenti durante gli orari loro assegnati;
- garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari da parte dei propri associati e di chiunque altro sia, eventualmente, ammesso all'uso dei locali;

- sottoscrivere dichiarazione con cui sollevano la Provincia da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto deve vigilare sull'esatto adempimento di quanto previsto dal presente articolo.

### **Art.13 (Divieti)**

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dall'assegnatario, non essendo consentita la cessione e/o la sub concessione. Non è consentito l'uso dell'impianto per usi diversi da quelli richiesti e riportati nel provvedimento di concessione.

E' fatto divieto di utilizzare attrezzature sportive di proprietà dell'istituto o di altre società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature di proprietà della Provincia.

E' fatto divieto agli utenti di intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e riscaldamento.

E' interdetto l'accesso ai mezzi privati all'interno delle aree scolastiche, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.

E' altresì, fatto divieto di effettuare pubblicità e consentire riprese radio televisive all'interno dell'impianto, qualora le stesse non siano state preventivamente autorizzate dalla Provincia.

### **Art. 14 (Accordi tra Provincia, Istituzione Scolastica e Associazioni)**

Enti ed Associazioni previste dall'Art. 2 possono proporre progetti o accordi alla Provincia e all'Istituzione Scolastica con i quali si impegnano ad acquistare attrezzature sportive e arredi per gli impianti scolastici che rimarranno di proprietà della Provincia. Possono altresì proporre interventi di manutenzione ordinaria. In ambedue i casi, il progetto, accuratamente dettagliato, verrà, di volta in volta, valutato dai Dirigenti dei Servizi di Politiche Educative ed Edilizia Scolastica, i quali stabiliranno una eventuale e proporzionata riduzione del canone dovuto.

La Provincia può altresì stipulare accordi con enti ed associazioni previste dall'Art. 2 per l'organizzazione di attività a beneficio di categorie svantaggiate (portatori di handicap, anziani ecc.)

### **Art.15 (Norme generali di comportamento)**

Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione.

I concessionari sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari assegnati all'atto della concessione, salvo modifiche formalmente autorizzate dalla Provincia.

Il concessionario deve controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla scuola ed alla Provincia eventuali danni accidentali occorsi a persone o cose.

L'accesso, ove l'impianto lo consenta, deve avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Qualora sia necessario accedervi dall'interno, il Consiglio d'Istituto, nell'eventuale parere favorevole di cui al precedente articolo 3, indica le modalità di apertura e chiusura della scuola; gli eventuali oneri finanziari da indicare nell'atto di impegno di cui al precedente articolo 3 sono a carico del concessionario, in aggiunta alla tariffa dovuta per l'uso in concessione.

Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

E' fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportive di calzare apposite scarpe che devono essere utilizzate in modo esclusivo nell'impianto e/o impianti simili..

L'accesso agli spogliatoi è consentito dieci minuti prima dell'inizio di ogni turno, mentre gli stessi devono essere lasciati liberi al termine dell'attività nell'impianto in tempo utile per consentire l'utilizzo della struttura alle società assegnatarie di turni successivi.

In occasione di partite a qualsiasi titolo disputate, atleti, allenatori e dirigenti possono accedere all'impianto trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro; i locali devono essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine della gara.

Eventuali danni causati alle strutture dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico sono addebitati al concessionario ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino resta a carico del Concessionario che deve effettuare i lavori, rapportandosi con l'Ufficio tecnico provinciale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'accertamento.

#### **Art.16 (Manifestazione di pubblico spettacolo)**

E' proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sportivi sprovvisti di gradinate e tribune e comunque sprovvisti di certificato di agibilità per manifestazioni.

Nei casi di spettacolo aperto al pubblico, il concessionario deve rispettare la normativa vigente. Deve, inoltre, garantire la disciplina degli ingressi ed il servizio d'ordine.

Per le manifestazioni sportive autorizzate, che richiedono l'uso di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il Concessionario provvede a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Tali operazioni devono svolgersi nel minor tempo possibile e sotto il controllo di personale provinciale, al fine di evitare danni alle strutture dell'impianto sportivo, che –in ogni caso- sono posti a carico del concessionario.

#### **Art. 17 (Norma Finale e transitoria)**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. E'abrogata ogni altra disposizione incompatibile col presente regolamento.